

Reg. UE 2018/775 e origine dell'ingrediente primario di un alimento in etichetta

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (Testo rilevante ai fini del SEE)



La dichiarazione d'origine dell'ingrediente primario nei cibi (**latte, formaggio o grano duro per la pasta**) con il nuovo regolamento Ue numero 775 del 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 29.5.18) che entrerà **ufficialmente in vigore il primo aprile del 2020**, obbliga ad esplicitare la provenienza soltanto per i cibi che si dichiarino «**made in Italy**» oppure inseriscano sulla confezione il tricolore; negli altri casi, il produttore avrà la facoltà di **non rivelare la vera origine dell'ingrediente primario impiegato** e, qualora si configuri l'obbligo, lo si potrà assolvere con un generico «**origine Ue**», «**non UE**» o «**Ue e non Ue**» vanificando di fatto la regola di base che sanciva il diritto dei cittadini-consumatori in UE a ricevere le informazioni loro riconosciute dal reg. UE 1169/11.

Infatti “L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o

ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o

iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o

v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o

vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”.

Il nuovo regolamento Ue ”non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali - (merci contemplate da accordi internazionali, quali il CETA, già definito, e JEFTA, EU-Singapore, EU-Messico, in fase di definizione. Oltre a EU-Mercosur in fase avanzata di negoziati) - né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni”.

Dott.ssa Agr. Brigida Spataro

FOTO:

https://www.google.it/search?q=Origine+ingrediente+primario,+reg.+UE+2018/775&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEWjM-LPXIsbkAhUllsKHfO_CBsQ_AUIFCgD&biw=1024&bih=651#imgrc=2SUNpWma1alpsM: